



## 2.2.9 Addizionale Regionale all'imposta sul consumo di gas metano e imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti (ARISGAM)

### Riferimenti normativi

**Dlgs 21 dicembre 1990, n. 398** - *Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione*

**L. 14 gennaio 1990, n. 158** - *Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni*

**DL 15 settembre 1990, n. 261**, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 - *Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamento in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo di bilancio dello Stato*

**DL 18 gennaio 1993, n. 8**, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 - *Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica*


**Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504** - *Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*

**L. 8 maggio 1998, n. 146** - *Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione Finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario*

### *Caratteristiche generali del tributo*

In attuazione della delega conferita dal Parlamento con l'articolo 6, commi 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158, il Governo ha varato il Dlgs n. 398 del 21 dicembre 1990, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28 dicembre 1990 con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1991, l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, un'imposta sostitutiva dell'addizionale.

L'istituzione di questa nuova addizionale era inserita nell'ampio progetto che intendeva attribuire alle regioni a statuto ordinario una maggiore autonomia impositiva.



Con il Dlgs n. 398 del 21 dicembre 1990 il legislatore ha previsto:

- che l'addizionale colpisce il consumo di gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane;
- che l'addizionale è dovuta sul consumo del gas erogato all'interno del territorio della regione interessata;
- che l'entità dell'addizionale, decisa da ciascuna regione, deve comunque essere compresa entro i limiti minimi di € 0,00516 e massimi di € 0,02582 al metro cubo di gas metano erogato;
- l'istituzione di un'imposta regionale sostitutiva di questa addizionale, e di pari importo, a carico delle utenze esenti;
- che la disciplina della riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni sia uniformata a quella dell'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'art. 10 del Dl 7 febbraio 1977, n. 15.



Il tributo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge delega si applicava sul solo consumo di gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane. A partire dalla data di entrata in vigore del Dl 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dalla L. 12 novembre 1990, n. 68, questa eccezione è venuta a cadere e le sole esenzioni riconosciute dal legislatore sono quelle di cui all'art. 6, comma 3 del Dl 15 settembre 1990, n. 261, come modificato dalla L. 12 novembre 1990, n. 331. Le utenze esenti sono state assoggettate ad un'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale, di importo pari a quello dell'addizionale stessa.

### *Presupposto impositivo*

Il presupposto impositivo per l'applicazione dell'Arismgam è il consumo di gas metano, che avviene nelle regioni a statuto ordinario, come combustibile.

Potenzialmente era sottoposto a tassazione il solo gas metano utilizzato come combustibile per impegni diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del Dl 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, solo successivamente, con il Dl 18 gennaio 1993, n. 8 questa esclusione è venuta a cadere.





## Tributi Regionali a gestione statale

### 2.2.4 Imposta Regionale Attività Produttive

#### Riferimenti normativi

**Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446** - *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*

**L. 23 dicembre 1996, n. 662** - *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

**Dm Finanze 24 marzo 1998** - *Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e per l'addizionale regionale all'Irpef, ai sensi del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446*

**Dm Finanze 24 aprile 1998** - *Modalità di calcolo per la determinazione della parte di canone, relativo ai contratti di locazione finanziaria, non ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive*

**Dm Finanze 5 maggio 1998** - *Condizioni in base alle quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e quelle per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446*

**Dm Finanze 2 novembre 1998, n. 421** - *Regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'Irap dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446*

**Dlgs 10 giugno 1999, n. 176** - *Disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'Irap*

**Dm Finanze 10 febbraio 2000** - *Regolamento concernente le modalità di partecipazione delle regioni, delle province e dei comuni all'attività di accertamento e di riscossione, nonché del relativo contenzioso dell'Irap, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446*

**Dlgs 18 febbraio 2000, n. 56** - *Disposizioni in materia di federalismo fiscale. A norma dell'art. 10 della l. 13 maggio 1999, n. 133*

**Dm Tesoro 3 luglio 2000** - *Modalità di riversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'addizionale regionale all'Irpef per l'anno 2000*

**Dpcm 18 luglio 2000** - *Differimento del termine per la presentazione e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché delle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organismi legislativi delle regioni a statuto speciale*


**L. 27 dicembre 2002, n. 289** - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*

**L. 24 dicembre 2003, n. 350** - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*



### *Caratteristiche generali del tributo*

In attuazione della delega conferita dal Parlamento con l'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Governo ha varato il Dlgs n. 446/1997 - pubblicato nel S.O. n. 252/L alla G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997 - con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio del 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) che costituisce un elemento cardine della riforma del nostro sistema fiscale in senso federale.



### *Presupposto impositivo*

Coerente con le logiche di base del nuovo tributo e con la sua giustificazione economica è la definizione del presupposto impositivo, che l'art. 2 del Dlgs n. 446/1997 individua nell'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.

La caratteristica principale di tale definizione è dunque quella di prevedere l'applicazione dell'imposta con riferimento non a qualunque attività produttiva di beni e servizi, ma solo ad una attività *autonomamente organizzata*

Vengono in tal modo ad essere escluse dall'ambito di applicazione del tributo tutte quelle attività che pur potendo essere ricondotte astrattamente all'esercizio dell'impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate



abituamente mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato.

Non possono essere considerate attività autonomamente organizzate le attività professionali tipiche: esse sono ritenute attività protette nel senso che, onde poterle svolgere, è necessario superare un esame di abilitazione. Solo dopo il positivo superamento di tale esame è possibile iscriversi all'Ordine professionale per il quale è conseguita l'abilitazione a svolgere la relativa attività. Tale premessa, che all'evidenza riguarda tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali, ha un preciso riflesso in tema di organizzazione dell'attività degli stessi: tale attività, infatti, non può utilmente svolgersi senza la presenza del libero professionista abilitato posto che la tipicità della sua professione ne richiede in ogni momento la presenza.

In altre parole, le attività professionali di un geometra, di un ingegnere, di un architetto, di un avvocato, di un notaio, non possono svolgersi in sua assenza e per quanto possa essere minima l'organizzazione professionale della quale egli si serva, la sua presenza nell'esercizio dell'attività sarà sempre e comunque indispensabile e, all'opposto, per quanto ampia e sofisticata sia la predetta organizzazione – ad esempio con impiegati, collaboratori, tirocinanti o altro – sarà sempre e comunque necessario far riferimento alla presenza personale del professionista abilitato perché l'attività di questi possa effettivamente svolgersi.

Da ciò si evince pertanto che, relativamente alle attività professionali tipiche per le quali è previsto dalla legge uno specifico esame di abilitazione, sarà il superamento di questo e la conseguente iscrizione del professionista ad un albo od Ordine professionale protetto a costituire l'elemento qualificante della professione stessa senza che possa darsi rilievo alcuno all'organizzazione della quale egli si serva per lo svolgimento della sua attività.

Si può conseguentemente concludere che il profilo organizzativo dell'attività professionale non costituisce requisito qualificante dell'attività di un libero professionista iscritto ad una professione protetta poiché, complesso o meno che sia tale profilo organizzativo, l'attività non potrà mai svolgersi senza





la presenza personale del professionista abilitato e la struttura organizzativa da sola non potrà mai supplire alla sua assenza personale (Commissione tributaria regionale di Bologna - Sezione staccata di Parma) .

Da tale ampia definizione ne deriva una capacità contributiva autonoma, di tipo reale e basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione dei diversi fattori impiegati nella produzione dei beni e servizi. Secondo tale impostazione, non è necessario per l'identificazione delle fattispecie imponibili che l'attività si qualifichi come soggettivamente ed oggettivamente lucrativa, e neppure che abbia il carattere dell'economicità, ben potendo la stessa consistere in una mera erogazione di servizi. Acquistano significato, pertanto, anche quelle unità produttive che non vendono sul mercato (enti non commerciali ed organi e amministrazioni dello Stato), ma che comunque, per il fatto di esercitare un'attività organizzata, da un lato beneficiano di servizi pubblici e creano costi per la collettività locale, dall'altro manifestano una loro autonoma capacità contributiva.

A tale proposito. il secondo periodo dell'art. 2 del predetto decreto legislativo completa la definizione del presupposto impositivo attribuendo rilievo all'elemento soggettivo rispetto a quello oggettivo (attività esercitata), prevedendo che costituiscono in ogni caso presupposto di imposta le attività svolte dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato, anche se configurano l'esercizio di una pubblica funzione.

L'aver identificato il presupposto impositivo nell'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, rileva anche per l'identificazione dell'oggetto dell'imposta.

A tale fine l'esercizio di una attività viene assunto a indice di una autonoma capacità contributiva, distinta dal reddito, dal patrimonio, dal consumo e dalle altre manifestazioni di potenzialità economica colpita già assunte a fondamento di imposte e tributi vigenti nel nostro ordinamento tributario.



Il meccanismo impositivo dell'Irap ma soprattutto il presupposto per la sua applicazione ha sollevato, sin dall'introduzione del nuovo tributo regionale, da parte di una certa dottrina e del mondo dei professionisti in genere dubbi sulla sua legittimità costituzionale.

I dubbi interpretativi e le eccezioni sollevate hanno alimentato un vivace contenzioso sul quale si è pronunciata la Corte Costituzionale la quale ha riconosciuto inammissibili o non fondate le numerose questioni di legittimità sollevate da molte Commissioni Tributarie ed ha conseguentemente sancito la legittimità della disciplina dell'imposta rispetto ai principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.

I provvedimenti di rimessione alla Corte provenivano da altrettanti giudizi promossi, avanti ai giudici tributari di primo grado, da lavoratori autonomi che avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso relative all'imposta versata per l'anno 1998 ed in particolare dall'Ordinanza emessa il:

- 6 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino;
- 18 ottobre 1999, dalla Commissione tributaria provinciale di Como;
- 23 settembre 1999 (2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Torino;
- 27 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;
- 29 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;
- 21 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma;
- 23 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Como;
- 27 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco;
- 10 e 26 maggio 2000 dalla Commissione tributaria di 1 di Bolzano;
- 5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia;
- 19 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani;





- 3 luglio 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.

La Corte Costituzionale con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156 ha esaminato puntualmente i vari passaggi delle numerose questioni di legittimità rimesse al suo giudizio, rigettandole tutte fatta eccezione per quella in merito alla non applicabilità dell'imposta ai lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in assenza di una organizzazione. A tale proposito infatti la Corte riconosce infatti che "... è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione ... risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive".

Sulla scia di questa affermazione il contenzioso che è proseguito vede numerose decisioni di Commissioni tributarie di merito che continuano a sostenere la carenza del presupposto di applicazione dell'imposta nei confronti dei professionisti o degli esercenti attività d'impresa privi di organizzazione:

- Commissione tributaria di Parma. Sez. V - sent. nn. 64 e 65 del 14 novembre 2001, dep. il 14 nov. 2001;
- Commissione tributaria di Parma, Sez. III - sent. nn. 93 e 94 del 18 ottobre 2001, dep. il 15 novembre 2001.

## 2.2.5 L'addizionale Regionale all'IRPEF

### Riferimenti normativi

**Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446** - *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*

**Dm Finanze 24 marzo 1998** - *Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e per l'addizionale regionale all'Irpef, ai sensi del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446*



### *Caratteristiche generali del tributo*

Con la legge del 23 dicembre 1996 n. 662 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, il Parlamento, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, ha delegato il Governo ad istituire, mediante l'emanazione di un decreto legislativo, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.


La delega, che lasciava undici mesi di tempo al governo per istituire il nuovo tributo, prevedeva anche l'istituzione dell'addizionale regionale sulle attività produttive, e l'abolizione di alcuni tributi.

L'art. 3, comma 143, lettera a) della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, nell'istituire il tributo ha individuato anche i limiti dell'aliquota: questa doveva essere compresa tra lo 0,5 e l'1%.

Il Governo ha dato attuazione alla delega con l'art. 50 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997, n. 298. Con questo provvedimento ha istituito l'addizionale regionale all'Irpef, ed ha previsto espressamente la non deducibilità dell'addizionale in esame ai fini di altre imposte, tasse o contributi.

### *Presupposto impositivo*

Il presupposto impositivo all'addizionale coincide con quello richiesto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Secondo il disposto di questo articolo il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di un reddito, sia esso in natura o in denaro, riconducibile ad almeno una delle seguenti categorie:



L'elenco delle categorie indicate deve essere considerato esaustivo e non suscettibile di estensione, per esempio non vengono presi in considerazione i redditi derivanti da attività illecite. La coincidenza esistente tra le due imposte dal punto di vista del presupposto impositivo comporta l'automatica estensione all'addizionale di tutte le implicazioni che l'articolo 1 determina per quanto riguarda la determinazione dell'Irpef, e questo soprattutto in sede di attribuzione dell'esatta valenza dell'espressione "possesso di reddito".

Questa però risulta essere troppo limitata per trovare applicazione anche nell'ambito del diritto tributario, in particolar modo con riferimento al reddito.

Il possesso in questo caso deve essere inteso come la possibilità di fruire del reddito stesso, a prescindere sia dalla titolarità giuridica che dalla diretta produzione dello stesso (questa interpretazione del concetto di "possesso di reddito" ha riflessi anche per quanto riguarda i comportamenti elusivi di coloro che attribuiscono in modo fittizio la titolarità del reddito ad un altro soggetto al solo fine di ridurre la tassazione o sottrarsi completamente ad essa).

Un'altra problematica inerente il possesso di reddito è relativa alla difficoltà di attribuire un valore ai cosiddetti redditi in natura. Il reddito rilevante ai fini dell'addizionale all'Irpef, così come ai fini Irpef, è determinato,



oltre che dai redditi in denaro, anche da quelli in natura per i quali però sorge il problema della loro valutazione. Generalmente la valutazione di questa tipologia di reddito viene fatta ai prezzi di mercato, prendendo a riferimento listini, tariffe ed altri elementi in uso presso coloro che hanno fornito i beni che compongono il reddito stesso, ma può accadere che questa operazione non sia così immediata.

### 2.2.10 Compartecipazione Regionale all'IVA

Riferimenti normativi			
Provvedimento	Titolo	Fonte	Note
DPCM 17.05.01	Del Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef, ai sensi dell'art.5, c.2, del D. Lgs. n.56 del 18.02.00		Publicato in: G.U. n.128 del 5.06.01
Decr. Lgs. n.56 del 18.02.00	Disposizioni in materia di federalismo fiscale		Publicato in: G.U. n.62 del 15.03.00
Legge n.133 del 13.05.99	Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale		Publicato in: G.U. n.113 del 17.05.99

I soggetti tenuti a pagare questo tributo sono gli stessi tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Ad esempio, coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, sia in ambito agricolo che commerciale; coloro che svolgono una delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2195 e 2135 codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa; gli esercenti arti e professioni.

E' soggetta ad Iva anche la cessione di beni, qualunque sia il genere, che comporti il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali sui beni medesimi.





## 2.2.11 Compartecipazione all'Accisa sulle benzine

Riferimenti normativi			
Provvedimento	Titolo	Fonte	Note
Decreto legge n.356 del 01.10.01	Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi		Publicato in: G.U. n.228 del 01.10.01
Risoluzione n.26 del 08.03.01	Nuove modalit� di pagamento delle accise con il modello F24. Modifica della denominazione di alcuni codici tributo.	Ministero delle Finanze	
Risoluzione n.22 del 14.02.01	Nuove modalit� di pagamento delle accise con il modello F24. Istituzione codice tributo.	Ministero delle Finanze	
Decreto legislativo n.56 del 18.02.00	Disposizioni in materia di federalismo fiscale		Publicato in: G.U. n.62 del 15.03.00
Decr. Finanze 29.10.99	Min. del Applicazione del trattamento fiscale previsto dal decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, alle giacenze di oli minerali esistenti presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburanti	Ministero delle Finanze	Publicato in: G.U. n.256 del 30.10.99
Decreto n.383 del 29.10.99	legge del Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore		Publicato in: G.U. n.256 del 30.10.99
Legge n.549 del 28.12.95	del Misure di razionalizzazione della finanza pubblica		Publicato in: G.U. n.302 del 29.12.95
Legge regionale n.47 del 31.08.93	del Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina		Publicato in: B.U. n.36 del 08.09.93
Decreto legislativo n.398 del 21.12.90	n.398 Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale [...], e previsione della facolt� delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione		Publicato in: G.U. n.301 del 28.12.91
Art. 6 Legge n.158 del 14.06.90	del Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni		Publicato in: G.U. n.144 del 22.06.90

Soggetto passivo del tributo   il Concessionario dell'impianto di distribuzione o, per sua delega, la societ  petrolifera che sia unica rifornitrice dell'impianto medesimo.

Il pagamento della quota regionale dell' accisa deve essere effettuato mensilmente in apposita contabilit  speciale di girofondi aperta presso ciascuna sezione di Tesoreria Provinciale; le somme vengono poi trasferite nell'apposito conto corrente cumulativo aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.



La ripartizione tra le regioni beneficiarie delle somme affluite sul conto corrente di Tesoreria è effettuato dalla Direzione generale del Tesoro entro il 20 di ciascun mese; le somme così ripartite vengono poi versate sui singoli conti correnti ordinari intestati alle Regioni a Statuto Ordinario.

### 2.3 Il sistema informativo tributario attuale

L'attuale sistema informativo tributario può essere caratterizzato dalle seguenti considerazioni:

- Utilizza diverse sorgenti informative e banche dati sia interne che esterne. Le principali sorgenti esterne sono il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le Agenzie delle Entrate e delle Dogane (quest'ultima per le accise e le imposte di consumo) e tramite SOGEI S.p.A., per informazioni sull'IRAP, l'addizionale IRPEF per l'interrogazione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (SGATA - Sistema di gestione delle tasse automobilistiche); sempre il Ministero dell'Economia e delle finanze tramite la Ragioneria generale dello Stato per ulteriori informazioni inerenti l'Irap e l'addizionale all'Irpef nonché la compartecipazione all'IVA; l'ACI che gestisce in rapporto di convenzione con la Regione l'archivio regionale delle tasse automobilistiche.
- Non consente ai soggetti passivi (cittadini, imprese, ...) di accedere in modo diretto a informazioni relative alla loro posizione tributaria.

### 2.4 Tasse Automobilistiche

L'ACI ha realizzato e gestisce in regime di convenzione l'Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche. La Regione ha attualmente accesso in consultazione a tale archivio. In generale dovrebbe essere riconsiderata l'impostazione complessiva della gestione di questo tributo per consentire alla Regione di assumere un ruolo guida più attivo, con particolare riferimento alla gestione della base dati.



## 2.5 Tasse di Concessione Regionale

Questi tributi vengono gestiti con supporti cartacei. L'analisi ha rilevato una totale assenza di:

- anagrafica dei contribuenti;
- banca dati dei versamenti

## 2.6 Imposte regionali sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio dello stato e canoni di concessione devoluti dalla Stato alla Regione (canoni idrici e minerari)

I canoni vengono gestiti con un supporto informatico basato su BD access in cui vengono registrati i dati relativi alle concessioni ed ai versamenti.

## 2.7 Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario

Il controllo sui versamenti è effettuato in collaborazione con l'A.R.D.S.U. Viene utilizzato un supporto informatizzato con BD access per la informatizzazione dei versamenti.

## 2.8 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

L'attuale supporto informatico per questo tributo è basato su DB Access, in cui vengono registrati dati relativi alle dichiarazioni annuali e ai pagamenti trimestrali effettuate dai contribuenti (circa 100). Non è implementata la gestione automatizzata dell'accertamento d'ufficio.

## 2.9 Arisgam

La gestione del tributo viene fatta con DB Access. I contribuenti diretti sono gli enti distributori di Gas (circa 50) che provvedono all'esazione del tributo nei confronti degli utenti finali. I controlli sulla congruità dei tributi sono effettuati sulla base delle dichiarazioni sui consumi elaborate dai gestori delle reti anche per gli adempimenti relativi all'imposta erariale.



## 2.10 Addizionale IRPEF e IRAP

In relazione a questi tributi, gestiti a livello centrale per il tramite dell' Agenzia delle Entrate, il servizio tributario regionale dispone di diverse sorgenti informative dal Ministero delle Finanze, ed in particolare:

- Collegamento Web con l' Anagrafe Tributaria del Ministero. Questo servizio consente di ottenere informazioni dettagliate sulle dichiarazioni (UNICO, mod. 730, etc..) dei singoli contribuenti. Può essere quindi utilizzato per effettuare controlli a campione o come supporto in caso di contenzioso.
- Accesso all' Osservatorio delle Entrate per ottenere dati statistici inerenti i versamenti Irap privata e addizionale IRPEF (F24) oltre ai versamenti di IRAP pubblica (dati al mese).
- Flussi batch periodici. In particolare esistono dati inviati mensilmente da SOGEI su CD- Rom (dal gennaio 2001) e contengono i dettagli di tutti i versamenti relativi all' addizionale IRPEF e IRAP effettuati dai contribuenti nel mese di riferimento. I principali problemi riscontrati in questi dati sono l' assenza di informazioni sulla base imponibile (e quindi l' impossibilità di verificare la congruità dei versamenti), l' assenza di dettagli relativi ad aziende con sedi in più regioni per le quali è quindi necessario effettuare compensazioni al livello inter-regionale, l' assenza di informazioni riguardo a quelle caratteristiche d' impresa per le quali le regioni hanno facoltà di discriminare le aliquote (natura giuridica, sede attività e attività svolta) oltre che l' assenza di dettagli sui versamenti relativi all' IRAP effettuati da enti pubblici, per i quali sarebbe necessario individuare un' adeguata sorgente informativa (es. le quietanze di versamento). Esistono poi dei flussi dati annuali (dal 1998 al 2000) per i quali sono invece previste informazioni sulle caratteristiche di impresa ai quali si aggiunge un archivio contenente i mandati di pagamento a favore della regione. Questi dati non vengono trattati, per produrre rapporti statistici, e incrociati con i dati contenuti negli archivi di Infocamere. Ciò consentirebbe di verificare i dati anagrafici





delle imprese e di verificare se imprese registrate non hanno effettuato versamenti.

- Dichiarazioni Irap e addizionale IRPEF anno 1998-1999 e successivi aggiornamenti.

## **2.11 Compartecipazione Regionale all'IVA e all'accisa sulle benzine**

Il versamento di questi tributi avviene sotto forma di trasferimenti dallo stato alla regione. Attualmente non si ritiene necessario introdurre supporti specifici per la gestione di questi tributi.